

Publicato il 30/03/2017

**N. 01489/2017REG.PROV.COLL.
N. 09424/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9424 del 2016, proposto da:

Giuseppe Barbati, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi,
domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Camposano, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio eletto
presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

nei confronti di

Francesco Barbato non costituito in giudizio;

Tina Spampinato non costituito in giudizio;

Giuseppe Siciliano non costituito in giudizio;
Giuseppina De Capua non costituito in giudizio;
Antonietta Vetrano non costituito in giudizio;
Aniello Petillo non costituito in giudizio;
Ciro Attanasio non costituito in giudizio;
Carmela Rescigno non costituito in giudizio;
Antonio Giuliano non costituito in giudizio;
Laura Cerqua non costituito in giudizio;
Domenico Vitale non costituito in giudizio;
Gavino Vetrano non costituito in giudizio;
Josephine Rosa Amato non costituito in giudizio;
Onofrio Miele non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli - sez. II, n. 5159/2016, concernente proclamazione eletti nelle consultazioni del 5 giugno 2016 per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Camposano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camposano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Geremia Biancardi e Domenico Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Giuseppe Barbati domandava l'annullamento:

- a) in toto del risultato elettorale delle elezioni svolte per il rinnovo del sindaco e consiglieri comunali del Comune di Camposano (Na) tenutesi il 05.06.2016;
 - b) del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del Comune di Camposano del giorno 06.06.2016;
 - c) dei verbali delle operazioni di voto delle sezioni I, II, III, IV, V;
 - d) dei verbali delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni;
 - e) di ogni altro atto delle relative operazioni elettorali svolte per le elezioni del consiglio comunale di Camposano, tenutasi nel giorno 05.06.2016;
- nonché, in via gradata, la correzione dei risultati delle operazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Camposano.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il controinteressato Francesco Barbato.

Con sentenza n. 5159/2016 il Tar rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da Giuseppe Barbati, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si è costituito per resistere all'appello il comune di Camposano.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2017.

DIRITTO

1. In data 05.06. 2016 si sono svolte le operazioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Camposano (con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti), alle quali hanno partecipato in qualità di candidati alla carica di sindaco, Giuseppe Barbati per la lista n. 1, avente contrassegno con scritta “Camposano vince con Barbati sindaco” ed il dott. Francesco Barbato, per la lista n.2, avente contrassegno con la scritta “Risorge Camposano con Barbato”.

In esito alle operazioni di scrutinio è stato proclamato sindaco il candidato Francesco Barbato, il quale ha riportato complessivamente 1901 voti, mentre Giuseppe Barbati ha riportato complessivamente 1849 voti (con uno scarto, quindi, di 52 voti).

Avverso tale risultato è insorto con il ricorso di primo grado quest’ultimo, lamentando le seguenti irregolarità delle operazioni di voto:

- a1) nella sezione n. 4 dal relativo verbale delle operazioni elettorali emerge la mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (a pag. 9 e 10 del verbale si attesta l’autenticazione nel giorno precedente alle votazioni di 968 schede elettorali, alle quali deve aggiungersi una ulteriore scheda autenticata il giorno successivo per consentire al signor Cassese di votare, per un totale, quindi di 969 schede elettorali autenticate; tale dato complessivo, peraltro, è riportato anche a pagina 28 del verbale medesimo) ed il numero delle schede autenticate e non utilizzate; ciò in quanto, avendo in tale sezione votato 774 elettori (773 + il Cassese), il numero di schede autenticate e non utilizzate avrebbe dovuto essere pari a 195 schede e non a 194, valore, quest’ultimo, che, invece, figura a pag. 29 del verbale;
- a2) sempre nella sezione n. 4 non dovevano essere ammessi al voto né il signor Cassese quale elettore non iscritto, in quanto non supportata da alcuna attestazione da parte del sindaco od altra documentazione prevista

dalla legge, né l'elettore cui era stata consegnata una scheda già votata, circostanza in relazione alla quale il Presidente della Sezione avrebbe dichiarato di aver provveduto alla verbalizzazione dell'accaduto a seguito delle proteste del rappresentante di lista Stefanile, ma che non è stata oggetto di alcuna verbalizzazione, con conseguente violazione dell'art. 72, comma 4 del d.p.r. 570/1970, che sancisce l'obbligo del Presidente di sezione di menzionare nel verbale tutti gli incidenti occorsi;

a3) nella sezione n. 2 dal relativo verbale emerge, a pag. 19, che sono stati ammessi a voto assistito 4 elettori, sebbene solo con riferimento a tre di essi risulti indicato il nome del medico che ha disposto l'accompagnamento, mentre, quanto al quarto, signor Marco Di Riggio, tale dato non è stato inserito, dovendosi concludere per una scelta "arbitraria ed illegittima del Presidente di seggio". Nella sezione le operazioni di voto si sarebbero svolte in un clima "paranormale", in quanto "per ben tre volte il seggio è rimasto al buio durante lo spoglio (nonostante la altre sezioni non avessero avuto alcun problema del genere) e, in assenza degli agenti di polizia, la confusione ha padroneggiato";

a4) sempre nella sezione n. 2 non sono stati correttamente identificati gli elettori. A tale riguardo, parte ricorrente riferisce un episodio che ritiene emblematico e cioè la circostanza che all'elettore Manganiello Felice è stato consentito di votare con la tessera elettorale del figlio, sig. Manganiello Francesco, come verificabile attraverso il numero di tessera elettorale annotata nel registro.

Il ricorrente ha sostenuto, altresì, che l'assonanza dei cognomi dei due candidati (Barbato e Barbati) avrebbe determinato una non corretta attribuzione dei voti anche a motivo "dei rumori di sottofondo".

Accanto a tali irregolarità afferenti alle operazioni di voto, il ricorrente ha

evidenziato una serie di irregolarità afferenti al procedimento:

b1) con riferimento alla sezione n. 2: hanno operato quattro rappresentanti di lista nonostante ne siano stati designati soltanto due (pag. 2); i rappresentanti di lista non sono mai stati identificati (pag. 4); il verbale delle operazioni elettorale risulta chiaramente incompleto e, in particolare, non è dato sapere a che ora sono cominciate le votazioni né l'orario di conclusione; la tabella di scrutinio non è completa in ogni sua parte; dal verbale si evince che il giorno delle votazioni sono state autenticate ulteriori schede per il numero di 1123, dato non riscontrato e non veritiero, oltre ad emergere l'anomalia della autenticazione di un numero considerevolmente superiore agli elettori della sezione;

b2) con riferimento alla sezione n. 3: non si identifica il segretario (pag. 3); non si identificano i rappresentanti di lista (pag. 4); sono state autenticate n. 925 schede invece di n. 923 (pag. 9); il verbale non è stato firmato dai componenti di seggio di cui sono stati scritti a stampatello i nomi e cognomi né dai rappresentanti di lista (pag.12); non è stata dichiarata aperta la votazione (pag. 13); non sono mai stati riportati i voti di lista da attribuire solo alla lista (voti alla lista senza preferenza per un candidato);

b3) con riferimento alla sezione n. 5: non si identificano i componenti di seggio, compreso il segretario (pag. 3); alla chiusura della prima parte della votazione non firmano tutti i rappresentanti di lista che hanno firmato i fogli precedentemente bensì solo 1/3; non è stata dichiarata la data e l'ora d'inizio delle votazioni (pag. 14).

In applicazione del principio della prova di resistenza, secondo cui nei giudizi in materia elettorale, contemperando l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non può avere luogo

l'annullamento dei voti in contestazione se non risulta che le illegittimità denunciate hanno influito sul risultato elettorale, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In particolare, il Tar ha richiamato gli enunciati dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 2014, per osservare come nel caso in esame, dirigendosi principalmente le censure avverso le operazioni elettorali come verbalizzate, il ricorrente aveva l'onere di proporre querela di falso, e il principio della prova di resistenza trovasse piena applicazione, poiché i vizi denunciati non riguardavano gli aspetti generali o la regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.

L'appellante ha contestato tale ragionamento, sulla base dei seguenti argomenti:

- 1) i vizi della procedura minano alle fondamenta la genuinità del risultato elettorale, sottraendosi pertanto alla c.d. prova di resistenza;
- 2) poiché dal verbale delle operazioni di voto della sezione IV risulta che le schede utilizzate sono state 194 mentre dal conteggio dei votanti risulta che le schede non utilizzate sono state 195, la mancanza di una scheda imponeva l'annullamento delle elezioni, essendo queste irrimediabilmente inficcate nella validità, senza che occorresse provare l'uso fraudolento (peraltro di comune esperienza: c.d. scheda ballerina);
- 3) è assente la motivazione sul mancato rinvenimento nella sezione III di 1123 schede autenticate e sull'illegittima autorizzazione all'assistenza nell'espressione materiale del voto per un elettore della stessa sezione;
- 4) non sono state considerate le irregolarità o anomalie verificatesi nelle sezioni II, III e V.

2. L'appello è infondato.

La c.d. prova di resistenza è un corollario del generale principio

sull'interesse ad agire, cui non si sottrae la materia elettorale, con la precisazione, però, che, a garanzia della genuinità del voto popolare, qualora siano allegati vizi di legittimità delle operazioni elettorali (afferenti al voto, allo scrutinio o ad altre fasi del procedimento incidenti sul risultato) suscettibili di gettare incertezza sulla correttezza dell'esito, il giudice amministrativo deve accertarli con l'uso – anche officioso – dei poteri istruttori di cui dispone. Precisazione che, in realtà, non rappresenta una deroga, quanto a sua volta il corollario del c.d. metodo acquisitivo che caratterizza storicamente il processo amministrativo e che persiste, specie nelle materie dove l'interesse generale è più forte e la lontananza dalla prova sui fatti amministrativi del cittadino maggiore.

Tanto premesso, il ragionamento del giudice di primo grado resiste alle obiezioni formulate dall'appellante.

Il Tar ha ritenuto che le censure proposte mirino a superare le risultanze contenute nei verbali sezionali, sul presupposto che le stesse siano frutto di errore, se non di dolo. Ha aggiunto, peraltro, che le critiche sono carenti sul piano fattuale, poiché gli elementi allegati non hanno oggettiva consistenza (con riferimento, in particolare, all'asserita consegna ad un elettore di una scheda già votata nella sezione IV); ad eventi “paranormali” che avrebbero interessato lo svolgimento delle operazioni nella sezione II; all'erroneità nella identificazione degli elettori sempre nella sezione II); ad altre circostanze del tutto generiche, come l'assonanza dei cognomi dei candidati alla carica di sindaco che avrebbe comportato erronee attribuzioni di voti a causa “di rumori di sottofondo”).

Con riguardo ad altri profili, riproposti in appello, la sentenza appellata ha ritenuto le omissioni di adempimenti formali e le irregolarità denunciate inidonee ad alterare in modo irrimediabile il canone della genuinità del voto

nel suo complesso.

Così, quanto alle deduzioni riferite ai dati risultanti dal verbale della sezione IV, la discrasia, riferita ad un solo voto, non intacca la piena corrispondenza che emerge tra le schede scrutinate ed il numero di elettori votanti, non risultando, peraltro, che alcuna contestazione sul punto abbia costituito oggetto di verbalizzazione, né emergendo elementi sia pure indiziari suscettibili di fondare un favorevole apprezzamento della contestazione quanto al supposto uso fraudolento della scheda. La presunta massima di esperienza al riguardo non viene minimamente dimostrata.

Poi, l'autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto, pur palesando tale evenienza uno svolgimento delle attività certamente stigmatizzabile nella misura in cui le stesse non risultano conformate a canoni di ragionevolezza alla stregua dei dati obiettivi a disposizione, un simile divieto non è normativamente imposto.

Le contestazioni inerenti alla illegittima ammissione al voto assistito di un elettore nella sezione II e l'ammissione del Signor Cassese al voto nella sezione IV sono influenti sul risultato.

A tali rilievi il Collegio ritiene di aggiungere una considerazione.

Lo scarto di 52 voti può sembrare minimo e, quindi, giustificare l'annullamento del risultato anche sulla base di contestazioni relative al buon andamento del seggio elettorale (b1, b2, b3) che non hanno diretta inerenza al voto, ma sollevano dubbi sullo svolgimento del procedimento.

Ma 52 voti rappresentano il 2,8% del totale dei voti ottenuti dall'appellante, una percentuale che non è affatto minima.

Inoltre le irregolarità segnalate hanno un spessore modesto, spesso

generico, e il ricorrente non ha neppure indicato la qualificazione giuridica rispetto alla normativa elettorale.

Egli aveva quantomeno l'onere di evidenziarne il collegamento con il voto, ossia i riflessi sostanziali, per giustificare l'invalidazione delle elezioni.

3. L'appello è respinto.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO